



**News n. 13 del 18 febbraio 2025
a cura dell'Ufficio del massimario**

Legittima la competenza funzionale del T.a.r. per il Lazio, in materia di controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di giochi pubblici, con vincita in denaro, di cui all'art. 135, comma 1, lett. *q-quater*), prima parte, c.p.a.

Corte costituzionale, sentenza 24 gennaio 2025, n. 5 – Pres. Amoroso, Red. San Giorgio.

Giustizia amministrativa – Competenza – Provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi – Competenza del T.a.r. per il Lazio – Questioni inammissibili e infondate di costituzionalità

È inammissibile la q.l.c., sollevata in riferimento all'art. 111 Cost., dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), prima parte, cod. proc. amm. (1)

Sono infondate le q.l.c., sollevate in riferimento in riferimento all'art. 76 Cost., agli artt. 3 e 125 Cost. e, infine, all'art. 25, 1° comma, Cost., dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), prima parte, cod. proc. amm. (2)

(1) (2) I – La Corte costituzionale si pronuncia sulle q.l.c. poste dall'ordinanza di rimessione del T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 17 giugno 2024, n. 700 (oggetto di News UM n. 75 del 31 luglio 2024) concernenti la disciplina dettata dall'art. 135, comma 1, lett. *q-quater*), c.p.a., secondo cui "le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro" sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, in una peculiare ipotesi, in cui si trattava di accertare l'illegittimità o meno del *silenzio-inadempimento (o rifiuto)*, serbato da un ufficio territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su un'istanza di modifica di un'autorizzazione in materia di giochi pubblici, con vincita in denaro.

II. – Questo il percorso motivazionale della sentenza:

- a) in via preliminare, la Corte costituzionale – nel rigettare l'eccezione, sollevata dalla contro-interessata, d'inammissibilità, per difetto di rilevanza delle questioni poste – evidenzia che la statuizione sulla competenza, pur assunta in

sede di appello in via definitiva, non preclude la potestà del giudice di primo grado di dubitare della legittimità costituzionale della norma, che disciplina il riparto di competenza (Corte cost. 17 ottobre 2024, n. 163); per cui, deve ritenersi, in linea di principio, che il T.a.r. per il Lazio, pur se indicato quale giudice competente dal Consiglio di Stato, ben possa, a sua volta, rimettere in discussione la detta questione preliminare, inerente la propria competenza, qualora sorgessero dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione normativa attributiva della stessa; pertanto, nell'ipotesi in cui una q.l.c. sia sollevata, nell'ambito della medesima controversia, dal giudice di primo grado, occorre concludere che la successiva decisione del giudice di appello, con la quale il giudice rimettente sia stato privato della competenza, nelle more della decisione della Corte costituzionale, non recide affatto il vincolo di rilevanza della q.l.c.; il giudizio principale deve infatti potersi svolgere sempre sul presupposto dell'individuazione del giudice competente e tale presupposto è oggetto delle sollevate q.l.c.; né può assumere rilievo la circostanza che il giudizio *a quo* sia stato ormai riassunto, ad opera delle parti costituite, davanti al giudice rimettente, ossia al T.a.r. per il Lazio; va infatti ribadito quanto la Corte costituzionale ha affermato, in fattispecie similare, in cui il giudizio *a quo* – nelle more della decisione incidentale – era stato riassunto, nel caso di specie, all'esito del regolamento di giurisdizione, presso un giudice appartenente ad altra giurisdizione; segnatamente, in applicazione del principio di autonomia del giudizio di legittimità costituzionale «*[c]osì come l'estinzione del giudizio principale non ha effetti sul giudizio davanti a questa Corte [...], allo stesso modo su quest'ultimo giudizio non può produrre effetti di sorta la eventuale riassunzione del giudizio a quo davanti al giudice*», la cui competenza sia stata indicata dal Consiglio di Stato in sede di appello – come accade nel caso odierno – sul rigetto della domanda cautelare (v. Corte cost. 19 novembre 2015, n. 236, in Foro it., 2016, I, 412, con nota di ROMBOLI); diversa è però l'ipotesi in cui subentri una c.d. sopravvenienza normativa, che modifichi la norma attributiva della competenza del giudice di primo grado proprio nel senso supposto dal giudice rimettente; in tal caso, la Corte costituzionale può restituire gli atti al T.a.r., per la valutazione sulla persistenza della rilevanza della q.l.c. nel giudizio *a quo* (così Corte cost. ord. 9 marzo 2012, n. 56, in Giur. cost., 2012, 759);

- b) sempre in via preliminare, è stata invece accolta l'eccezione d'inammissibilità della q.l.c., sollevata in riferimento all'art. 111 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione ne aveva omessa qualsivoglia illustrazione, limitandosi a riportare, tra parentesi, un breve inciso, il quale, tuttavia, risulta privo di un oggettivo aggancio con la restante parte della motivazione; la censura, pertanto, è carente di motivazione, quanto al requisito della non manifesta infondatezza (da ultimo: Corte cost. 25 giugno 2024, n. 110, punto 4.2, in Giur. cost., 2024, 1013), il quale richiede che «*i parametri siano evocati in maniera non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità delle questioni proposte*» (*ex multis*: Corte cost. ord. 15 luglio 2024, n. 127; 20 luglio 2021, n. 159, in Giur. cost., 2021, 1623; 22 novembre 2012, n. 261, in Giur. cost., 2012, 4186);

- c) nel merito, venivano scrutinate le singole q.l.c.; *in primis*, è stata ritenuta non fondata la censura relativa al preteso *vulnus* all'art. 76 Cost., sotto il profilo della violazione della delega contenuta nell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69; essa va scrutinata per prima, in quanto investe il corretto esercizio della funzione legislativa (Corte cost. 4 giugno 2024, n. 98, in *Giur. cost.*, 2024, 980); la q.l.c. non è fondata per il dirimente rilievo che la lett. *q-quater*) dell'art. 135 cod. proc. amm., rispetto alla quale si contesta la mancata rispondenza ai principi ed ai criteri direttivi di cui alla legge delega n. 69 del 2009, è stata inserita, nell'attuale testo normativo, non già dal decreto delegato, ma da una fonte normativa successiva; la previsione della competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, *de qua* infatti è stata aggiunta dall'art. 10, comma 9-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ovverosia da una disposizione non legata da vincoli di sorta con la primigenia legge di delegazione; si deve ribadire che il parametro costituzionale, di cui all'art. 76 Cost., «regge soltanto i rapporti fra legge delegante e decreto legislativo delegato, ed è pertanto fuor d'opera assumerlo "quale stregua del giudizio di costituzionalità, qualora sia questione di una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti"» (*amplius*: Corte cost. ord. 8 febbraio 2006, n. 45, in *Giur. cost.*, 2006, 1, in *Giud. di pace*, 2007, 21, con nota di TENORE; ord. 1° luglio 2005, n. 253, in *Giur. cost.* 2005, 4; ord. 28 luglio 2004, n. 294, in *Foro it.*, 2004, I, 3252; ord. 28 maggio 2004, n. 159, in *Foro it.*, 2004, I, 3253);
- d) *in secundis*, non sono, altresì, fondate le q.l.c., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 125 Cost.; premesso che ogni fattispecie di deroga al criterio dell'articolazione territoriale dell'organizzazione della giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 125, 2° comma, Cost., deve: a) rispondere a «uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare l'uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie)»; b) essere «contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito»; c) risultare «necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa» (così Corte cost. 6 giugno 2014, n. 159, punto 3.4 del *Considerato in diritto*, in *Foro it.*, 2015, I, 2283, con nota di TRAVI, in *Giur. cost.*, 2014, 2528, nota di CERULLI IRELLI; nello stesso senso: 23 giugno 2014, n. 182, in *Giur. cost.*, 2014, 2854, con nota di CERULLI IRELLI; 13 giugno 2014, n. 174, in *Foro it.*, 2015, I, 2283, con nota di TRAVI), s'impone, dunque, «un criterio rigoroso» di scrutinio (in tal senso: Corte cost. 26 giugno 2007, n. 237, in *Dir. proc. amm.*, 2008, 476, con nota di DE LEONARDIS, in *Guida dir.*, 2007, 28, 78, con nota di GIUNTA), da articolarsi secondo la logica del giudizio di proporzionalità (Corte. cost. 6 giugno 2014, n. 159 citata), che rinviene il proprio alveo nel cardinale art. 3 Cost.;
- e) ciò premesso, l'esame della questione deve prendere le mosse dalla citata sentenza della Corte cost. 13 giugno 2014, n. 174, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. *q-quater*), cod. proc. amm., limitatamente alla previsione della sua seconda parte, che devolveva alla competenza funzionale inderogabile del T.a.r. per il Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti «emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di

autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro»; l'elemento centrale della decisione è rappresentato dalla considerazione della natura esclusivamente «periferica» dell'autorità amministrativa (la Questura), chiamata a rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio del gioco lecito, di cui all'art. 88 r. d. 18 giugno 1931, n. 773 ("Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"); nel caso di specie, va pure considerato che ha avuto un decisivo rilievo il «carattere squisitamente locale» degli interessi coinvolti, carattere cui deve corrispondere, sul piano della tutela giurisdizionale, l'articolazione territoriale della giustizia amministrativa, richiesta dall'art. 125, 2° comma, Cost.;

- f) diversa è, invece, in tale prospettiva, la situazione che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata dalla sentenza della Corte in epigrafe; le controversie di cui si discute sono quelle che hanno ad oggetto gli atti, afferenti alla vasta materia dei «*giochi pubblici con vincita in denaro*», emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, autorità avente un carattere indiscutibilmente "centrale", pur se articolata in più sedi dislocate sul territorio; si tratta di una competenza "ad ampio raggio", i cui confini sono stati delineati dal legislatore all'esito di una lunga e frammentata elaborazione normativa, approdata ad una organica sistemazione, con il d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41, recante "*Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111*";
- g) invero, l'attività amministrativa precipua dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbraccia tre settori fondamentali: *i)* le funzioni di regolazione del mercato del gioco lecito, attraverso le quali si realizza il "governo" dei titoli concessori (artt. 6 e seguenti del d.lgs. n. 41 del 2024); *ii)* le funzioni di contrasto al gioco illegale (*ad exemplum* quelle previste dall'art. 22 del d.lgs. n. 41 del 2024) e quelle di prevenzione, anche in chiave di contrasto alla c.d. ludo-patia (art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 «*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*»); *iii)* le funzioni di natura fiscale e tributaria, ad esempio quelle concernenti l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, disciplinata dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 (recante "*Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse [...]*"), con estensione ai provvedimenti che dispongono la chiusura degli esercizi insolventi (ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157 «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*»); *iv)* l'Agenzia ha infine le funzioni di accertamento e di controllo in materia di prelievo erariale unico (PREU), previste dagli artt. 39, commi 13 e 13-bis, e 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ("*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*");
- h) in questo quadro complessivo, deve dunque ritenersi che gli atti in questione, pur emanati da una delle direzioni territoriali, nelle quali si articola l'organizzazione amministrativa dell'Agenzia, restano funzionali al soddisfacimento di interessi di natura pubblica riferibili, ora al necessario coordinamento amministrativo unitario (strumentale alla gestione unificata delle

concessioni sull'intero territorio nazionale), ora inoltre a peculiari esigenze di ordine pubblico e di sicurezza mirate soprattutto al contrasto, anche preventivo, della criminalità e del fenomeno della ludo-patia, ora infine agli interessi dell'erario;

- i) ne è plastica esemplificazione la situazione, che fa da sfondo al giudizio *a quo*, in cui l'operato della competente direzione territoriale dell'Agenzia, pur riguardando il distacco di un concessionario dal collegamento telematico attivo presso le due sale situate nella provincia di Alessandria, ha inteso fornire applicazione agli indirizzi e ai criteri emanati, a livello centrale, dalle direzioni generali dell'Agenzia medesima (con modalità che, comunque, sono contestate in quel giudizio, per vari profili che spetterà al T.a.r. approfondire); si tratta, quindi, di atti applicativi che, anche a livello territoriale, riflettono le istanze pubbliche sopra ricordate, le quali trascendono gli interessi squisitamente locali (v. Corte cost. 6 giugno 2014, n. 159, in *Foro it.*, 2015, I, 2283, con nota di TRAVI; in *Giur. cost.*, 2014, 3, 2528, con nota di CERULLI IRELLI);
- j) alla luce di quanto esposto, deve dunque concludersi che la competenza funzionale inderogabile del T.a.r. per il Lazio, prevista dalla lett. *q-quater*), prima parte, dell'art. 135 cod. proc. amm., non determina un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa; invero, la concentrazione, presso un unico tribunale, di tutte le controversie in esame risponde all'esigenza, costituzionalmente rilevante, di evitare che i singoli atti dell'Agenzia, espressivi delle esigenze di natura generale, poc'anzi ricordate, siano impugnabili dinanzi ai diversi T.a.r. locali, a seconda – ad esempio – della Regione in cui si trova ubicata la sala presso la quale un determinato concessionario distribuisce il gioco al pubblico, «*a detrimento della visione d'insieme*» (v. Corte cost. 6 giugno 2014, n. 159 cit.);
- k) non è, infine, fondata la q.l.c., relativa alla violazione dell'art. 25, comma 1, Cost., per presunta lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge; già in passato, invero, la Corte costituzionale ha fatto richiamo alla propria costante giurisprudenza, sul principio del giudice naturale precostituito per legge, secondo cui un tale parametro «*lungi dall'ancorarsi a un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare, deve interpretarsi unicamente come volto ad assicurare l'individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge*» (Corte cost. 6 giugno 2014, n. 159 citata; 23 giugno 2014, n. 182, in *Giur. cost.*, 2014, 2854, con nota di CERULLI IRELLI); si è più volte ribadito che tale precetto costituzionale può considerarsi osservato quando – come nella specie – «*l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali fissati in anticipo, nel rispetto della riserva di legge*» (*ex pluris*: Corte cost. 10 maggio 2012, n. 117, in *Giur. cost.*, 2012, 1701; 27 gennaio 2011, n. 30, in *Foro it.*, 2011, I, 644, con nota di COSTANTINO, in *Giur. cost.*, 2011, 1, 356, con nota di SCOCA; 6 giugno 2014, n. 159, punto 3.7 del *Considerato in diritto*, cit.; 26 giugno 2007, n. 237, in *Dir. proc. amm.*, 2008, 476, con nota di DE LEONARDIS).

III – Per ulteriori approfondimenti:

- l) Corte cost. 10 giugno 2021, n. 119 (in *Foro it.* 2021, I, 3009, con nota di TRAVI) secondo cui è incostituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 41, comma 5, legge 23 luglio 2009, n. 99, nella parte in cui, dopo avere attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del T.a.r. per il Lazio alcune controversie in materia di impianti energetici, ha previsto che, per i giudizi pendenti avanti ad altri giudici, le parti hanno l'onere di riassumerli, davanti al T.a.r. per il Lazio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge; una simile previsione, che deroga al fondamentale principio processuale del *tempus regit actum* (codificato dall'art 5 cod. proc. civ. e dall'art. 39 cod. proc. amm.), risulta *ex se* eccentrica, rispetto al parametro di cui all'art. 3 Cost., nella misura in cui non poneva invece l'onere a decorrere da un apposito avviso da comunicarsi alle parti costituite;
- m) per l'applicazione del criterio di competenza funzionale, di cui all'art. 135, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., si veda, in particolare, Cons. Stato, sez. III, ord. 3 novembre 2020 n. 6782 (in *Foro it.*, 2020, III, 633), secondo cui: *"Rientra nella competenza funzionale del Tar del Lazio, sede di Roma, la controversia avente ad oggetto i finanziamenti erogati da Invitalia quale soggetto delegato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, ai sensi dell'art. 5, d. l. n. 18 del 2020, conv. in legge 27/2020, ad attuare le specifiche misure di incentivo alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale nell'ambito dell'emergenza da Covid-19"*; nel caso di specie, è stato ritenuto che *"[...] la fattispecie in esame [rientri] nell'alveo dell'art. 135 comma 1 lett. e) del codice del processo amministrativo, a mente del quale "le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, della medesima legge n. 225 del 1992"; poiché: "Nel caso di specie i provvedimenti [...] rimangono "provvedimenti commissariali" anche se sono stati concretamente adottati dall'apparato amministrativo terzo del quale il Commissario è autorizzato ad avvalersi. [...] in situazioni emergenziali come quella conseguente [alla] diffusione pandemica, la misura organizzativa più razionale ed efficace è quella di istituire un'amministrazione straordinaria dotata di poteri anche derogatori, scevra dal "carico", nello stretto turno temporale in cui è chiamata ad operare, di erigere una struttura e reperire le risorse umane, potendo all'uopo "avvalersi" operativamente di strutture già esistenti e funzionalmente idonee in ragione delle specifiche competenze possedute"; per cui: "L'"avvalimento" [...] nulla sposta in ordine alla competenza territoriale del TAR Lazio, declinata dalla legge processuale come "funzionale" e "inderogabile" (art. 135 c.p.a. cit.) proprio in ragione della titolarità e della mission della funzione commissariale, vieppiù nel caso di specie in cui la mission ha sicura vocazione nazionale, come giustamente evidenziato dalla ricorrente"*;
- n) Corte cost. 23 giugno 2014, n. 182 (in *Foro amm.*, 2014, 2482): *"Non è fondata la q.l.c. dell'art. 135, comma 1, lett. q), d.lg. 2 luglio 2010 n. 104, impugnato, in riferimento agli art. 3, 25, 76 e 125 cost., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tar del Lazio, sede di Roma, delle controversie relative ai provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di*

infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, adottati ai sensi dell'art. 143 d.lg. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Con riferimento specifico all'art. 76 Cost., infatti, l'art. 44 l. delega n. 69 del 2009 - volta al riassetto di un settore normativo e a disciplinare il processo amministrativo - conferisce espressamente al legislatore delegato il compito di individuare l'ambito di cognizione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado. In particolare, la scelta processuale di concentrare presso un unico giudice controversie caratterizzate da specifici elementi qualificanti, come quelle del caso in esame, trova fondamento nel potere di coordinamento e di armonizzazione della tutela giurisdizionale conferito allo stesso legislatore delegato, in coerenza con la finalità di "assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela", anch'essa espressamente prevista nella legge delega. Quanto all'art. 3 Cost., non è ravvisabile alcuna lesione in quanto è, ormai, affermazione costante che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, con il limite della loro non manifesta irragionevolezza, principio richiamato anche in riferimento alla giustizia amministrativa e ai criteri di distribuzione delle competenze tra gli organi giurisdizionali. Del pari non è ravvisabile alcuna lesione dell'art. 125 Cost. il quale, pur prevedendo una articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa, consente la deroga a tale principio purché ispirata a un "criterio rigoroso", in base al quale occorre accertare che ogni deroga sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico, sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito e sia necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa. Tali requisiti sono soddisfatti nel caso di specie in primo luogo perché è la stessa natura straordinaria degli atti di scioglimento degli organi elettivi - funzionale all'esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare - ad escludere l'omogeneità con altre situazioni; in secondo luogo, poi, i provvedimenti in esame, pur non potendosi qualificare come atti politici, comunque presentano caratteristiche tali da renderli collocabili tra gli atti di alta amministrazione essendo qualificabili come atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali ed attengono alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. Infine, risulta rispettato anche il precetto dell'art. 25 Cost. il quale è osservato laddove, come nel caso in esame, l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali predeterminati, nel rispetto della riserva di legge";

- o) Corte cost. 13 giugno 2014, n. 174 (in *Foro it.*, 2015, I, 2283 con nota di TRAVI; in *Dir. & giust.* 16 giugno 2014, con nota di CORRADO): "È costituzionalmente illegittimo l'art. 135, comma 1, lett. q-quater), d.lg. 2 luglio 2010 n. 104, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita di denaro. Premesso che le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un criterio rigoroso, nel rispetto del principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell'individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale, nella specie non sussistono quei requisiti - scopo legittimo giustificato da un idoneo interesse

pubblico, connessione razionale rispetto al fine perseguito, necessarietà rispetto allo scopo - che potrebbero legittimare la deroga censurata”;

- p) Corte cost. 15 aprile 2014, n. 94 (in *Dir. & giust.*, 16 aprile 2014, con nota di MILIZIA; in *Foro it.*, 2014, I, 1703; in *Giur. comm.*, 2015, II, 5, con nota di IMPINNA, in *Giur. cost.*, 2014, 1681, con nota di SERGES): *“Va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli art. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del d.lg.2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del g.a., con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia, atteso che, nel trasferire alla giurisdizione esclusiva, estesa al merito, del g.a. e alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma, le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d’Italia, tali disposizioni hanno ecceduto i limiti della delega conferita, con conseguente violazione dell’art. 76 cost. Per lo stesso motivo devono ritenersi affette da illegittimità costituzionale anche le norme abrogative, direttamente conseguenti alla disciplina ora dichiarata costituzionalmente illegittima, contenute nell’art. 4, comma 1, numeri 17) dell’Allegato 4 al d.lg. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga l’art. 145, commi da 4 a 8, del d.lg.1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e 19) del medesimo allegato, nella parte in cui abroga gli art. 187 septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del d.lg.24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli art. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)”;*
- q) Corte cost. 27 giugno 2012, n. 162 (in *Foro it.*, 2013, I, 1816, con nota di ROMBOLI; in *Giur. comm.*, 2012, II, 1157, con nota di CLARICH, PISANESCHI; in *Giur. cost.*, 2012, 2204, con nota di SERGES): *“Sono illegittimi gli art. 133 comma 1 lett. l), 135 comma 1 lett. c) e 134 comma 1 lett. c) d.lg. 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell’art. 44 l. 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del g.a. con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e dell’art. 4, comma 1, numero 19), dell’allegato numero 4, del medesimo d.lg. n. 104 del 2010. Tali norme violano l’art. 76 cost. in quanto, trattandosi di una delegazione di mero riassetto normativo i principi debbono essere interpretati in senso restrittivo. In particolare attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla Consob, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il legislatore delegato non ha tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, formata specificamente sul punto, come prescritto dalla legge di delega (art. 44, commi 1 e 2, l. n. 69 del 2009)”;*
- r) Corte cost. ord. 9 marzo 2012, n. 56 (in *Giur. cost.*, 2012, 2, 759), la quale, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, ha restituito gli atti al T.a.r. per la Campania per valutare la persistente rilevanza delle questioni nel giudizio *a quo*, osservando che il predetto decreto aveva modificato (tra le altre disposizioni) anche la lett. e) del comma 1, dell’art. 135 del c.p.a. nel senso proprio auspicato dal giudice rimettente, in quanto *“le controversie, comunque, attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con*

comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati" non risultavano più attribuite alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma; dimodoché le controversie erano oramai devolute ai tribunali amministrativi regionali, localmente competenti, secondo i criteri ordinari, di cui all'art. 13 c.p.a.;

- s) in dottrina, sul riparto di competenza del giudice amministrativo, v. DE ROBERTO, *Competenza (diritto processuale amministrativo)*, in *Enc. giur.*, vol. VII, Roma, 1988; sulla particolare tendenza legislativa a moltiplicare le ipotesi di competenza funzionale del T.a.r. per il Lazio *amplius* v.: POLI, *La competenza funzionale nel sistema di giustizia amministrativa - Un modello ancora eccezionale*, in *Foro amm.-Tar*, 2012, 4075 ss.; TRAVI, *Effetti del provvedimento e competenza territoriale dei Tar: un binomio difficile (nota a Cons. Stato, Ad. plen., ord. 2 aprile 2013, n. 6)*, in *Foro it.*, 2013, III, 355; BLANDA, *la competenza funzionale del TAR Lazio*, in *Lexitalia.it*, n. 10 del 2019; DE NICTOLIS, *Codice del processo amministrativo commentato*, Milano, 2023, V ed., 415 ss.